

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
28 agosto 1996

Causa T-112/96 R

Jean-Claude Séché
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Rigetto di una candidatura e nomina di un altro candidato –
Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell'esecuzione –
Urgenza – Insussistenza»

Testo completo in francese II - 1121

Oggetto: Domanda di sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Commissione 22 maggio 1996 che respingono la candidatura del richiedente e nominano un altro candidato al posto di consigliere giuridico principale dichiarato vacante con l'avviso COM/20/96.

Esito: Rigetto.

Sunto dell'ordinanza

Il richiedente è dipendente di ruolo di grado A3 della Commissione, presso la quale dirige un gruppo del servizio giuridico. In seguito alla pubblicazione di due avvisi

di posto vacante di consigliere giuridico principale di grado A2, egli ha presentato la propria candidatura per entrambi i posti da coprire. Con nota 8 maggio 1996, è stato informato che il comitato consultivo delle nomine aveva emesso un parere secondo il quale avrebbero potuto essere prese in esame quattro candidature, tra le quali la sua. Le candidature così scelte erano, in ordine alfabetico, quelle del signor B., della signora D., del signor M. e del richiedente.

Con decisione 8 maggio 1996, la Commissione ha nominato il signor B consigliere principale ad interim presso il servizio giuridico. Il 22 maggio 1996 ha nominato la signora D. e il signor M. ai posti dichiarati vacanti con gli avvisi suddetti. Il 14 giugno 1996 il richiedente è stato informato del rigetto della sua candidatura.

In diritto

I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio nel senso che non devono pregiudicare la decisione sul merito (punto 11).

Riferimento: Tribunale 3 giugno 1996, causa T-41-96 R, Bayer/Commissione (Racc. pag. II-381, punto 13)

Sull'urgenza

L'urgenza di emanare un provvedimento provvisorio va valutata esaminando se l'esecuzione degli atti controversi prima della decisione del Tribunale sulla causa principale possa arrecare alla parte che chiede il provvedimento danni gravi e irreversibili cui non potrebbe porsi rimedio nemmeno se l'atto impugnato venisse annullato o danni che, benché provvisori, sarebbero sproporzionati rispetto

all'interesse della parte resistente a che le sue decisioni siano eseguite anche ove formino oggetto di un ricorso giurisdizionale (punto 16).

Riferimento: Tribunale 11 marzo 1994, causa T-589/93 R, Ryan-Sheridan/FEACVT (Racc. pag. II-257, punto 19); Tribunale 5 luglio 1996, causa T-85/96 R, Clarke/Cedefop (Racc. PI pag. II-1003, punto 62)

Il semplice fatto che un candidato sia vicino alla pensione non può, in linea di principio, essere idoneo a incidere sullo svolgimento del procedimento di copertura del posto in esame e, in particolare, sulla data di efficacia di una eventuale nomina. In particolare, se un dipendente vicino all'età della pensione ottiene l'annullamento delle decisioni che rigettano la sua candidatura e nominano un altro candidato al posto di cui trattasi, i suoi diritti sono adeguatamente garantiti dalla sua facoltà di chiedere i danni occasionati da un eventuale rifiuto o dall'impossibilità di nominarlo al posto in questione (punto 18).

Riferimento: Tribunale 21 giugno 1996, causa T-41/95, Moat/Commissione (Racc. PI pag. II-939, punti 40 e 41)

Per quanto attiene più specificamente all'asserita lesione della reputazione professionale del richiedente dovuta al rigetto della sua candidatura e alla nomina di un altro candidato al posto in questione, il giudice dei provvedimenti urgenti ritiene, *prima facie*, che tale asserzione non si fondi su alcun elemento concreto (punto 20).

Inoltre, anche ritenendo — cosa allo stato non dimostrata — che l'autorità del richiedente nel gruppo che dirige e nei rapporti professionali con le altre direzioni generali della Commissione fosse sminuita dal rifiuto dell'autorità che ha il potere di nomina di promuoverlo al posto di consigliere giuridico principale, tale danno non avrebbe carattere irreversibile nell'ipotesi di un annullamento delle decisioni impugnate. Infatti, una sentenza del Tribunale che accogliesse la domanda di

annullamento presentata dal richiedente e statuisse sulla domanda di riparazione dell'asserito danno morale subito consentirebbe comunque di ristabilire la reputazione professionale del richiedente. Al riguardo, compete al Tribunale valutare se l'annullamento costituisca da solo, secondo una consolidata giurisprudenza, una riparazione adeguata e, in linea di principio – ossia in mancanza di qualsiasi valutazione esplicitamente negativa delle capacità del richiedente che potrebbe lederlo –, sufficiente di ogni danno morale che egli possa avere subito a causa delle decisioni impugnate. In ogni caso, se l'eventuale annullamento degli atti in questione non bastasse a riparare l'intero danno morale subito, questo potrebbe essere se del caso riparato accogliendo la domanda, formulata dal richiedente nel ricorso principale, di condannare la Commissione a versargli un ECU simbolico a risarcimento del danno morale (punto 21).

Riferimento: Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-58/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II-1443, punto 71)

Dispositivo:

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.